



Arcidiocesi di Milano

CURIA ARCIVESCOVILE

Avvocatura

Possibili inquadramenti contrattuali per prestazioni lavorative per le attività estive in Oratorio 2026

Tipo contratto	Caratteristiche contratto	Regime fiscale e previdenziale	Mansioni
Lavoro autonomo occasionale - Art. 2222 del codice civile - Legge n. 81/2017 - TUIR art. 67, comma 1, lettera I)	<p>È il contratto con il quale «una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente».</p> <p>Prevede:</p> <ul style="list-style-type: none">- <u>manca</u>za di vincolo di subordinazione e di coordinamento con il committente;- autonomia organizzativa, anche su tempi e modi di esecuzione;- <u>occasionalità della prestazione</u>: per occasionalità si intende esercizio non professionale dell'attività. Occorre che il lavoratore non sia titolare di partita IVA. <p>Non è necessaria l'autorizzazione canonica.</p> <p>Poiché l'oratorio estivo non è qualificato come attività commerciale, <u>non è necessaria la comunicazione all'Ispettorato Nazionale del Lavoro.</u></p>	<p>La parrocchia deve provvedere al pagamento della nota per le prestazioni, operando la ritenuta d'acconto del 20% da versare con il mod. F24; se i compensi percepiti dal lavoratore autonomo nel corso dell'anno da parte di tutti i committenti sono superiori a 5.000 euro deve versare anche il contributo INPS alla gestione separata con il mod. F24 e trattenerlo per 1/3 in sede di pagamento della nota.</p> <p>Deve inoltre provvedere a:</p> <ul style="list-style-type: none">- elaborare la certificazione Unica dei redditi – Modello CU	Responsabile, educatore o esperto di un laboratorio



Arcidiocesi di Milano

CURIA ARCIVESCOVILE

Avvocatura

		<ul style="list-style-type: none">- inviare la dichiarazione del sostituto d'imposta – Mod. 770- inviare la dichiarazione IRAP – Mod. IRAP e versare la relativa imposta- inviare all'INPS il modello UNIEMENS (solo nel caso siano stati versati i contributi INPS)	
Co.co.co. Art. 409 c.p.c.	<p><u>Questo tipo di collaborazione prevede il coordinamento tra il committente e il lavoratore.</u></p> <p>L'attività è orientata al raggiungimento di una finalità individuata dal committente stesso, ma il <u>collaboratore organizza in modo autonomo la prestazione</u>. È richiesto un <u>coordinamento tra le parti</u> che può tradursi, ad esempio, nella necessità di concordare incontri periodici per fare il punto sullo stato di avanzamento del lavoro/servizio, oppure nell'obbligo di fornire una relazione periodica che evidenzia i risultati raggiunti dal collaboratore rispetto alle esigenze del committente.</p> <p>L'autorizzazione canonica è necessaria solo se il contratto ha una durata superiore ai 12 mesi, dunque <u>non è richiesta nel caso di specie</u> trattandosi di una collaborazione limitata al periodo estivo.</p>	<p>La parrocchia provvedere ai seguenti adempimenti (del tutto simili a quelli del lavoro subordinato):</p> <ul style="list-style-type: none">- comunicazione telematica di inizio collaborazione- apertura posizione INPS nella Gestione Separata a favore del collaboratore (se non già attiva) e INAIL- tenuta del Libro Unico del Lavoro- elaborazione busta paga mensile- mod. F24: versamento ritenute IRPEF e contributi INPS Gestione Separata	Responsabile, educatore in oratorio, educatore o esperto di un laboratorio



Arcidiocesi di Milano

CURIA ARCIVESCOVILE

.

Avvocatura

		<p>trattenendo la quota di 1/3 al collaboratore</p> <ul style="list-style-type: none">- mod. F24: liquidazione premio INAIL- mod. F24: versamento IRAP- invio all'INPS del modello UNIEMENS- invio all'INAIL della dichiarazione delle retribuzioni- elaborazione certificazione Unica dei redditi – Modello CU- invio dichiarazione del sostituto d'imposta – Mod. 770- invio dichiarazione IRAP – Mod. IRAP	
		-	



Arcidiocesi di Milano

CURIA ARCIVESCOVILE

Avvocatura

Appalto di servizi con cooperative Art. 1655 Codice Civile	<p>L'appalto di servizi consiste in un <i>facere</i>, quindi nella prestazione di un'attività che si realizza <u>nell'obbligo in capo all'appaltatore di fornire un servizio a fronte di un corrispettivo</u> predeterminato in accordo con il committente.</p> <p>Non è necessaria l'autorizzazione canonica.</p> <p>Occorre comunque chiedere il parere del Responsabile del Servizio per l'Oratorio (don Stefano Guidi) qualora la parrocchia si affidi ad una cooperativa per avere a disposizione un educatore per l'oratorio estivo.</p> <p>Il parroco deve relazionarsi con la cooperativa e non direttamente con l'educatore: questo può essere un limite.</p>		Pulizie, responsabile, esperto o educatore per un laboratorio
Prestazioni occasionali (Prest.O) DL 50/17 art. 54 bis	<p>Utilizzabile solo se il committente non ha alle proprie dipendenze lavoratori subordinati in misura superiore a 10 unità.</p> <p><u>Utilizzabile per qualsiasi tipo di attività e a prescindere dall'età del lavoratore.</u></p> <p>Limiti economici:</p> <p>a) per ciascun prestatore, con riferimento alla totalità degli utilizzatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 5.000 euro;</p> <p>b) per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori, a compensi di importo complessivamente non superiore a 10.000 euro;</p> <p>c) per le prestazioni complessivamente rese da ogni prestatore in favore del medesimo utilizzatore, a compensi di importo non superiore a 2.500 euro.</p>	La gestione dei pagamenti avviene attraverso l'apposita piattaforma INPS	Educatore di oratorio, servizi di segreteria



Arcidiocesi di Milano

CURIA ARCIVESCOVILE

Avvocatura

	<p>Il corrispettivo minimo per un'ora di lavoro è di 9 euro netti (12,92 lordi).</p> <p>I compensi percepiti dal prestatore sono esenti da imposizione fiscale, non incidono sul suo stato di disoccupato e sono computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno.</p> <p>L'orario minimo giornaliero è di 4 ore (il compenso non può essere inferiore a € 36 al giorno, anche se lavora meno di 4 ore).</p> <p>Occorre comunicazione preventiva all'INPS tramite piattaforma informatica.</p> <p>Vietato l'utilizzo dei Pres.to da parte di chi ha alle dipendenze più di dieci lavoratori subordinati a tempo indeterminato.</p> <p>Non è necessaria l'autorizzazione canonica.</p>		
--	---	--	--

Contratto scritto: sempre.

Certificato casellario giudiziario: sempre, per tutte le tipologie di contratti in quanto richiesto per lavoro svolto con minori (anche nel caso di collaborazioni).

Da evitare le autocertificazioni.

Autorizzazione canonica: solo per la collaborazione di durata superiore all'anno. Quanto agli educatori, occorre sempre il previo parere del Responsabile del servizio oratorio e sport (Don Stefano Guidi).

Da evitare sempre il contratto di lavoro subordinato a tempo determinato.



Arcidiocesi di Milano

CURIA ARCIVESCOVILE

.

Avvocatura

Adempimenti sicurezza nei luoghi di lavoro: la normativa si applica sempre nel caso di lavoratori e collaboratori, mentre nel caso dei lavoratori autonomi si applica quanto previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 81/2008. Nel caso di appalto segnalare rischi ambientali, consegnare DUVRI e chiedere DURC ex art 26 D. Lgs. 81/2008.

In caso di dipendenti pubblici: occorre l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione di appartenenza.

Studenti in PCTO: occorre una convenzione con la scuola cui appartengono e il rispetto di quanto previsto in tema di sicurezza luoghi di lavoro (INAIL e assicurazione a carico della scuola).

Volontari: nessun contratto e nessun corrispettivo (neanche in natura, né tantomeno in black...), ma copertura assicurativa.